

3 marzo 2008 - Interpello n. 6, Prot. 25/I/0003279

L'Università Cattolica del Sacro Cuore chiede se il numero di assunzioni delle cosiddette categorie protette (orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e i profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763), cui è attribuita una quota di riserva nell'assunzione, possa essere computato nella quota di riserva relativa ai disabili. Il Ministero precisa che i lavoratori appartenenti alle categorie protette sono computabili nella quota di riserva dei disabili solo limitatamente alla percentuale di cui all'art. 18, comma 2, della l. n. 68/1999, vale a dire l'1%, sempre che in organico vi siano categorie protette in misura superiore alla quota obbligatoria dell'1%. L'interpretazione riportata evita così la possibile concorrenzialità tra le due categorie nelle agevolazioni per le assunzioni.

**Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Interpello n. 6 del 03.03.2008 - Prot. 25/I/0003279**

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – L. n. 68/1999 – computabilità dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2 nella quota di riserva per l'assunzione dei disabili.

L'Università Cattolica del Sacro Cuore ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla computabilità, nella quota di riserva relativa ai disabili (artt. 1 e 3 della L. n. 68/1999), dei dipendenti appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18, comma 2, della legge citata.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale del Mercato del Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Il quesito attiene a quanto precisato dal Ministero del lavoro con lettera circolare del prot. 257/01.14 del 21/02/2005. In tale nota il Ministero ha sottolineato che con l'abrogazione della disciplina transitoria di cui all'art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 333/2000 è venuta meno la possibilità che i datori di lavoro computino, nella quota riservata alle assunzioni obbligatorie di disabili, tutte le unità di personale appartenenti alle cc.dd. categorie protette (ad es. orfani per lavoro o servizio, profughi, ecc.). Ne consegue che la disciplina attualmente vigente è rinvenibile nel comma 1 del citato art. 11, ove si stabilisce che i lavoratori appartenenti alle categorie protette sono computabili nella quota di riserva, solo limitatamente alla percentuale di cui all'art. 18, comma 2, della L. n. 68/1999, vale a dire l'1%.

Peraltro, l'utilizzabilità della predetta percentuale a copertura della quota di riserva dei disabili presuppone che vi siano, in organico, categorie protette in misura superiore alla quota obbligatoria dell'1%.

Tale ricostruzione, desumibile dalla circolare ministeriale in esame, pare coerente con lo spirito della normativa a tutela del diritto al lavoro dei disabili, in quanto consente di attribuire a questa categoria un trattamento differenziale di maggior favore rispetto a quello dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2.

In particolare, così argomentando, si sottolinea la necessità che ciascuna delle due macrocategorie riceva tutela attraverso un proprio canale di assunzione caratterizzato da specifiche quote di riserva senza alcuna commistione o meglio concorrenzialità tra le due categorie.

Il datore di lavoro applicherà le modalità ed i criteri di calcolo individuati dalla succitata nota ministeriale solo in presenza di soggetti appartenenti alle categorie protette assunti anteriormente al 18 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della L. n. 68/1999) ed eccedenti l'aliquota obbligatoria dell'1%.

IL DIRETTORE GENERALE *ad interim*

f.to Massimo Pianese

PP

LA